

Rifiuti. Ordinanza del Tribunale di Milano

Il Cda del Comieco deve fare spazio ai recuperatori

MILANO

■ **I recuperatori di carta** devono poter entrare nel consiglio di amministrazione di Comieco (il consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi) e sono state sospese le delibere del 30 giugno 2011 sia per le modalità di voto sia per il fatto che, appunto, la categoria dei recuperatori non era designata tra i componenti del Cda della stessa Comieco. Lo ha stabilito l'ottava sezione civile del Tribunale di Milano (presidente Elena Riva Crugnola) con ordinanza depositata il 9 febbraio scorso. E l'ordinanza potrebbe costituire uno storico precedente e la base per altre analoghe azioni da parte di aziende di recupero di altre filiere (tipo vetro e plastica) nei confronti

di altri Consorzi imballaggi nei cui cda non è garantita la rappresentanza della categoria nei termini prescritti dalla legge e confermati dalla pronuncia in esame. Del resto, anche l'Antitrust, nella sua indagine sul settore dei rifiuti di imballaggi - fanno notare Unionmaceri e Fise Unire (che raggruppano le imprese di recupero e del macero) - aveva ritenuto la partecipazione dei recuperatori-riciclatori opportuna sotto il profilo della concorrenza in quanto avrebbe apportato maggiori efficienze e trasparenza nelle attività consortili.

Venendo al caso affrontato dai giudici milanesi, l'azienda (Vetrarco) aveva presentato un reclamo evidenziando come il codice ambientale (articolo 223

del Dlgs 152/2006) preveda la partecipazione ai cda dei Consorzi imballaggi della categoria dei riciclatori e recuperatori, addirittura in misura paritetica rispetto alla categoria dei produttori di materie prime di imballaggio: una condizione, a suo avviso, non garantita nel consiglio di amministrazione di Comieco che aveva sostenuto la non applicabilità della norma, in quanto i ministeri (Ambiente e Sviluppo economico) avrebbero dovuto prima varare uno schema-tipo di statuto per i diversi Consorzi.

Secondo il Tribunale che ha ordinato la sospensione della delibera di nomina del cda, la norma richiamata è invece una «disposizione suscettibile di immediata applicazione» che non richiede

l'intervento dell'amministrazione per la sua applicazione concreta, potendo ciascun Consorzio provvedere autonomamente e direttamente all'adeguamento prescritto dal legislatore. Il Tribunale ha, al contempo, accertato il rischio di pregiudizio per il ricorrente «insito nell'attualità del protrarsi della situazione lesiva, suscettibile di ampliarsi in modo grave con il passare del tempo, posto che il diritto delle categorie escluse di vedersi rappresentate sarebbe insuscettibile di riparazione economica».

In attesa della conclusione dell'iter giuridico (Comieco ricorrerà al Tribunale di Milano) il Consorzio ha immediatamente adempiuto alla disposizione dei giudici, sospendendo il cda nominato il 30 giugno 2011, i cui atti deliberativi sono a tutti gli effetti validi fino al momento della sospensione. E il collegio dei revisori contabili ha assunto i poteri di ordinaria gestione e convocherà le assemblee straordinarie e ordinarie che dovranno modificare lo Statuto ed eleggere il nuovo cda.

Gi. Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA